



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 01/09/2003**

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 22

"Trasferimento dallo Stato delle risorse di edilizia residenziale - Annualità 2003"

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relative all'annualità 2003 per il pagamento del concorso statale-regionale nel pagamento degli interessi per i mutui autorizzati e contratti dai soggetti attuatori con le banche convenzionate pari a euro 44.380.691,00 sono acquisite al bilancio regionale, approvato con legge regionale 7 marzo 2003, n.5, al capitolo di entrata 2057005.

2. I fondi di cui al comma 1 sono portati:

a) in quanto a euro 12.988.103,58 sul capitolo 491036 "Annualità in conto interessi per interventi concessi con legge regionale sulla casa. Anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D. lgs. 112/1998" a incremento dello stanziamento di bilancio esercizio 2003;

b) in quanto a euro 31.392.587,42 al capitolo di nuova istituzione 411010 avente a oggetto "Contribuzione finanziaria regionale al programma nazionale denominato 'Contratti di Quartiere II' - D.M. 30 dicembre 2002".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25agosto 2003

RAFFAELE FITTO